



BANCA PASSADORE & C.

**POLICY DI
CLASSIFICAZIONE DELLA
CLIENTELA**

<i>Tipo normativa interna:</i>	Policy Aziendale
<i>Codice:</i>	C.8.10
<i>Edizione:</i>	Dicembre 2023
<i>Organo deliberante:</i>	Consiglio di Amministrazione
<i>Data approvazione:</i>	21/12/2023

INDICE

1. PREMESSA.....	1
2. CATEGORIE DI CLIENTI PREVISTE DALLA NORMATIVA MIFID.....	2
3. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	3
4. COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA DELLA CLASSIFICAZIONE ATTRIBUITA.....	5
5. I LIVELLI DI PROTEZIONE RICONOSCIUTI.....	5
5.1 Tutele applicabili ai clienti al dettaglio.....	5
5.2 Tutele applicabili ai clienti professionali.....	5
5.3 Tutele applicabili alle controparti qualificate	8
6. MODIFICA DEL LIVELLO DI PROTEZIONE	8
7. OBBLIGO DEL CLIENTE DI INFORMARE LA BANCA SU EVENTUALI MODIFICHE.....	10
8. CONTROLLO PERIODICO CLASSIFICAZIONE ATTRIBUITA	10
ALLEGATI	11
modulo CL1	11
modulo CL2.....	12
modulo CL3.....	14
modulo CL4.....	15
modulo CL4N.....	16
modulo CL5.....	17

1. PREMESSA

Il presente documento¹ stabilisce la Policy della Banca in materia di classificazione della clientela nei confronti della quale la Banca presta attività o servizi di investimento, ivi compresi quelli accessori, in base a quanto previsto dalla normativa MiFID, definendo:

- i criteri per la classificazione della clientela e le modalità di comunicazione dell'avvenuta classificazione;
- le modalità di gestione delle richieste di variazione della classificazione da parte della clientela, stabilendo, del caso, se limitare le possibilità di modifica solo a determinati prodotti o servizi²;
- le modalità di gestione della variazione della classificazione per iniziativa dello stesso intermediario.

Con la classificazione della clientela, obiettivo della normativa MiFID è la protezione degli investitori mediante apposite misure modulate, appunto, in base alla categoria di appartenenza del cliente. Le categorie delineate dalla normativa MiFID sono:

- clienti al dettaglio
- clienti professionali
- controparti qualificate

e si basano su presunzioni *ex* normativa o su apposite valutazioni della Banca in materia di:

- a) conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari
- b) situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite e
- c) obiettivi di investimento della clientela, incluse la propria tolleranza al rischio e le eventuali preferenze espresse in materia di sostenibilità ('ESG').

Per normativa MiFID s'intende il seguente complesso di norme, in vigore dal 3 gennaio 2018:

- la Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II)
- il Regolamento (UE) n. 600/2014 (cd. MiFIR)
- la Direttiva Delegata (UE) n. 2017/593 della Commissione europea
- i Regolamenti delegati della Commissione europea pubblicati sulla GUUE del 31 marzo 2017 così come successivamente modificati e recepiti in Italia nel d.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (c.d. Testo Unico della Finanza – TUF) con d.lgs. del 3 agosto 2017 n. 129 e nel Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento Intermediari).

Sotto il profilo della classificazione della clientela rilevano in particolar modo la Direttiva 2014/65/UE (Allegato II "Clienti professionali ai fini della presente Direttiva") come successivamente modificata e integrata dalla Direttiva UE n. 2021/338 (c.d. 'Quick Fix'), il Regolamento Delegato UE n. 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 come modificato dal Regolamento delegato UE n. 2021/1253 e il Regolamento Intermediari (Allegato n. 3 "Clienti professionali privati"): in particolare, i più recenti interventi legislativi (con particolare riguardo alle modifiche introdotte dalla c.d. Direttiva 'Quick Fix') hanno perseguito l'obiettivo di favorire maggiormente la prestazione dei servizi di investimento nei confronti della Clientela, tenuto conto che l'applicazione da parte degli intermediari delle disposizioni normative stabilite dalla MiFID II

¹ Il presente documento è disponibile sul sito Internet della Banca all'indirizzo www.bancapassadore.it sezione Informativa-Informativa sui servizi di investimento-Servizi di investimento: Strategia di classificazione della Clientela e a richiesta presso i locali della Banca aperti al pubblico.

² Nella fattispecie la Banca ha scelto che le richieste di variazione possano essere formulate "esclusivamente sul complesso delle attività e dei servizi di investimento prestati. Non sono accettate richieste di variazione della classificazione relativamente ad un singolo prodotto/strumento finanziario, la prestazione di un singolo servizio di investimento o di una operazione".

hanno mostrato come, da un lato, non sia stato pienamente conseguito l'obiettivo di adottare misure che tengano sufficientemente conto delle peculiarità di ciascuna categoria di investitori; dall'altro lato – e soprattutto – alcuni degli obblighi ivi previsti non sempre abbiano migliorato la tutela degli investitori, ma abbiano talvolta ostacolato la regolare esecuzione delle decisioni di investimento dagli stessi consapevolmente assunte.

La Banca ha quindi l'obbligo:

- di classificare la propria clientela, attuale e potenziale, così da modulare, a seconda della categoria di appartenenza, il livello di protezione (rispettivamente massimo, intermedio o minimo) e le regole di condotta nei confronti dei clienti;
- di informare la clientela stessa della categoria assegnata e del diritto a richiedere una classificazione differente. Il cliente ha infatti diritto a richiedere una diversa classificazione sia verso categorie che prevedono maggiori livelli di tutela (ad esempio da cliente professionale a cliente al dettaglio), sia verso minori forme di tutela (ad esempio da cliente al dettaglio a cliente professionale);
- di informare la clientela nel caso di eventi che comportano una sua eventuale riclassificazione.

Nel presente documento sono di conseguenza definiti:

- le categorie di clienti previste dalla normativa MiFID e i criteri di classificazione;
- le modalità di comunicazione dell'avvenuta classificazione;
- i differenti livelli di protezione degli investitori;
- le regole di modifica del livello di protezione;
- gli obblighi a carico del cliente.

Sono inoltre definiti i controlli periodici in merito alla classificazione attribuita alla Clientela.

Una sintesi del presente documento è riportata nell'Allegato A "Informativa sulla strategia di classificazione della clientela" del "Documento Informativo" consegnato al cliente prima della conclusione del contratto per la prestazione dei servizi di investimento.

La presente Policy e il connesso documento di sintesi per la Clientela vengono rivisti con periodicità annuale.

La Banca comunica alla propria Clientela qualsiasi modifica rilevante apportata alla politica di gestione di classificazione della Clientela.

2. CATEGORIE DI CLIENTI PREVISTE DALLA NORMATIVA MIFID

Clienti professionali

Un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume. La normativa distingue tra clienti professionali di diritto (individuati espressamente dal legislatore) e clienti professionali su richiesta (riconosciuti tali sulla base di una valutazione di carattere sostanziale effettuata dalla Banca). A questa categoria viene riconosciuto un livello di protezione intermedio essendoci una parziale disapplicazione delle regole di condotta previste per la prestazione dei servizi di investimenti nei confronti dei clienti al dettaglio.

Controparti qualificate

È un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali. Più in particolare, le controparti qualificate rappresentano quella parte di clienti che, possedendo il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti, necessita del livello di protezione più basso con riferimento ai servizi di ricezione e trasmissione degli ordini, esecuzione di ordini e negoziazione per conto proprio.

Clienti al dettaglio (clienti retail)

Un cliente al dettaglio è un soggetto che non sia cliente professionale o controparte qualificata. Poiché possiede minore esperienza e competenza in materia di investimenti, necessita del livello di protezione più elevato sia nella fase precontrattuale sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.

3. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Ai sensi dell'Allegato II della Direttiva MiFID II³ sono considerati clienti professionali di diritto:

1. i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
 - a) enti creditizi;
 - b) imprese di investimento;
 - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - d) imprese di assicurazione;
 - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - g) negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
 - h) singoli membri di una borsa;
 - i) altri investitori istituzionali.
2. le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

totale di bilancio	Maggiore/uguale di 20.000.000 euro
fatturato netto	Maggiore/uguale di 40.000.000 euro
fondi propri	Maggiori/uguali di 2.000.000 euro

3. i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe;
4. altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Sono considerati clienti professionali su richiesta eventuali soggetti diversi da quelli classificati come professionali di diritto, compresi gli organismi del settore pubblico, le Autorità Pubbliche Locali, i Comuni e i singoli investitori privati, che ne abbiano i requisiti e ne facciano espressa richiesta scritta.

La nuova classificazione è concessa solo dopo che la Banca abbia effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente (del responsabile della

³ Recepito in Italia dall'Allegato 3 del Regolamento Intermediari.

gestione finanziaria nel caso di clienti professionali pubblici) e possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Il test di competenza applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive nel settore finanziario potrebbe essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente. In caso di soggetti di piccole dimensioni, la persona oggetto di tale valutazione è la persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto.

Nell'ambito del processo di valutazione che la Banca deve effettuare in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del cliente, accerta:

- in caso di richiesta di classificazione come cliente professionale privato

la sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

- in caso di richiesta di classificazione come cliente professionale pubblico⁴

che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
- b) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
- c) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

Nell'ambito dei clienti professionali, sono considerati controparte qualificata ai sensi dell'art. 61 del Regolamento Intermediari:

- i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini che rientrano in una delle definizioni previste dall'art. 6 comma 2 quater lettera d) numeri 1), 2) e 3) del TUF:

- 1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, le società di cui all'articolo 18 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

⁴ Possono presentare richiesta le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni) nonché gli enti pubblici nazionali e regionali.

- 2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla Direttiva MiFID II e alle relative misure di esecuzione;
- 3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

- le imprese di cui all'Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) del regolamento Intermediari non già richiamate ai punti precedenti, a cui sono prestati i servizi ivi menzionati, nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, dall'ordinamento dello Stato dell'UE in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato non-UE in cui hanno sede. In tal caso la Banca deve ottenere da tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.

Sono considerati clienti al dettaglio tutti i clienti non classificati come “professionali”.

4. COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA DELLA CLASSIFICAZIONE ATTRIBUITA

La comunicazione ai nuovi clienti circa la classificazione attribuita avviene in occasione della “Profilatura” e al momento dell'apertura del rapporto con la Banca nell'ambito del contratto.

5. I LIVELLI DI PROTEZIONE RICONOSCIUTI

5.1 Tutele applicabili ai clienti al dettaglio

Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di “adeguatezza” e di “appropriatezza” dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. “*best execution*”).

Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere agli investitori specifiche informazioni circa:

- a) conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari
- b) situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite e
- c) obiettivi di investimento della clientela, incluse la propria tolleranza al rischio e le proprie preferenze di sostenibilità.

Le informazioni di cui alla sola lettera a) servono alla Banca per poter valutare se il servizio/prodotto proposto o richiesto è “appropriato” per il cliente, mentre l'insieme delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) serve per valutare l'adeguatezza delle operazioni consigliate o effettuate nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di gestione di portafogli.

5.2 Tutele applicabili ai clienti professionali

In virtù della classificazione del cliente come professionale, la Banca, ai fini della valutazione di appropriatezza, può presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e

conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale.

Inoltre, la Banca, quando presta il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, può presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini della valutazione di adeguatezza del consiglio o della gestione. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto, la Banca può inoltre presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.

In sintesi, le tutele applicabili alle due categorie di clienti sopra citate sono le seguenti:

Tutela	Cliente al dettaglio	Cliente Professionale
Informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - requisiti relativi a informazioni corrette, chiare e non fuorvianti (art. 44 Reg. Del. (UE) 2017/565); - informazioni ai clienti e potenziali clienti sulla Banca e i servizi che offre (art. 47 Reg. Del. (UE) 2017/565); - informazioni sugli strumenti finanziari (art. 48 Reg. Del. (UE) 2017/565); - strategia di esecuzione degli ordini (art. 66 Reg. Del. (UE) 2017/565); - informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti (art. 49 Reg. Del. (UE) 2017/565); - informazioni sui costi e gli oneri connessi (art. 50 Reg. Del. (UE) 2017/565) - informazioni circa la valutazione e integrazione dei fattori e rischi di sostenibilità degli investimenti (art. 54 Reg. Del. (UE) 2017/565 come integrato dall'art. 1, par. 6 Reg. Del. (UE) 2021/1253) 	SI	SI tranne: <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di informativa al cliente su natura e rischi degli strumenti finanziari: previsto con dettaglio informativo inferiore - strategia di esecuzione - riepilogo della politica pertinente che mette in evidenza i costi totali cui sono soggetti i clienti: non prevista per clienti professionali - informazioni su costi ed oneri all'infuori della consulenza e della gestione di portafogli;
Obblighi di comunicazione riguardo all'esecuzione di ordini che esulano dalla gestione del portafoglio (art. 59 Reg. Del. (UE) 2017/565);	SI	SI
Obblighi di comunicazione supplementari riguardo alla gestione del portafoglio o alle operazioni con passività potenziali (art. 62 par. 2 Reg. Del. (UE) 2017/565)	SI	SI Non prevista la comunicazione per le perdite relative alle posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali
Trattamento dei reclami (art. 26 Reg. Del. (UE) 2017/565)	SI	SI
Accordi con il cliente al dettaglio e professionale – Obbligo di forma scritta dei contratti (art. 58 Reg. Del. (UE) 2017/565);	SI	SI
Disciplina sui rendiconti periodici (art. 60 c. 3-bis Reg. Intermediari)	SI	NO (applicazione di tale requisito solo su richiesta del cliente)
Disciplina dell'appropriatezza (art. 55 e 56 Reg. Del. (UE) 2017/565);		NO

richiesta di informazioni ed analisi conoscenza ed esperienza del cliente (dimestichezza con servizi, operazioni e strumenti finanziari, natura, volume e frequenza operazioni, livello di istruzione e professione) per la comprensione dei rischi che il prodotto o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta	SI	La Banca può presumere che il cliente abbia il necessario livello di esperienza e conoscenza sui prodotti o servizi o operazioni
Disciplina dell'adeguatezza (art. 53 e 54 Reg. Del. (UE) 2017/565): richiesta di informazioni e analisi conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento Analisi costi e benefici in caso di cambiamenti degli investimenti (art. 40-bis Reg. Intermediari)	SI	NO In caso di prestazione del servizio di consulenza o di gestione di portafogli la Banca può presumere che il cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Nel caso di cliente professionale di diritto la Banca può presumere anche che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento. NO (applicazione di tale requisito solo su richiesta del cliente)
Esecuzione degli ordini per conto dei clienti (art. 64 Reg. Del. (UE) 2017/565): attribuzione di una valenza centrale al corrispettivo totale, costituito da prezzo e costi, al fine della valutazione dell'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente	SI	NO
Disciplina della mera esecuzione o ricezione degli ordini (c.d. <i>execution only</i>): modalità di mera esecuzione per lo svolgimento del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini solo per strumenti finanziari non complessi. La Banca esegue l'ordine senza valutare l'appropriatezza dell'operazione (minore tutela per il cliente), restano fermi gli altri obblighi informativi al cliente ed il rispetto delle regole in materia di conflitti di interesse.	SI	SI
Informazioni circa le eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena la Banca viene a conoscenza di tali difficoltà (art. 67 comma 1, lett c.) Reg. Del. (UE) 2017/565);	SI	NO
Utilizzo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (art. 30, comma 6 del TUF): sospensione, per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente, dell'efficacia di moduli, proposte e formulari dei contratti di	SI	NO

collocamento di strumenti finanziari, negoziazione in conto proprio, gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede e riconoscimento del cliente stesso, entro detto termine, del diritto di recedere senza corrispettivi e oneri di alcun genere		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

5.3 Tutele applicabili alle controparti qualificate

La classificazione del Cliente come Controparte Qualificata comporta la disapplicazione della quasi totalità delle disposizioni relative agli obblighi di condotta previsti in capo agli intermediari e si prevede un'applicazione limitata delle disposizioni in tema di: i) informazioni precontrattuali; ii) rendicontazione.

In particolare, la Banca non è tenuta ad osservare gli obblighi di *best execution*, le regole generali di condotta nella prestazione dei servizi di investimento, tra cui le norme relative all'appropriatezza dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini e le regole sulla gestione degli ordini nonché le norme in materia di informativa sui costi.

Inoltre, quando la commercializzazione o distribuzione di prodotti o strumenti finanziari viene effettuata dagli intermediari esclusivamente nei loro riguardi, le controparti qualificate non necessitano delle tutele previste dall'applicazione delle regole in materia di *product governance*.

6. MODIFICA DEL LIVELLO DI PROTEZIONE

La classificazione iniziale comunicata dalla Banca al cliente può essere modificata nel corso del rapporto sia su iniziativa della Banca che su richiesta del cliente.

La Banca può, su propria iniziativa, variare la classificazione verso categorie che assicurino una maggiore tutela dei clienti dandone comunicazione scritta agli stessi. In particolare:

- trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente classificato come controparte qualificata
- trattare come cliente al dettaglio un cliente classificato come professionale di diritto.

Nel caso la Banca constati che un cliente non soddisfi più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali deve comunque adeguare il livello di protezione variando la classificazione del cliente.

Il cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dalla Banca, nei termini ed alle condizioni di seguito espone. La richiesta può essere formulata esclusivamente sul complesso delle attività e dei servizi di investimento prestati. Non sono accettate richieste di variazione della classificazione relativamente ad un singolo prodotto/strumento finanziario, la prestazione di un singolo servizio di investimento o di una operazione.

La modifica del livello di protezione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che richiedono di essere trattati come clienti al dettaglio) ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali).

L'accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del cliente è rimessa alla valutazione discrezionale della Banca.

In particolare:

1) Modifica del livello di protezione su richiesta del cliente: da cliente al dettaglio a cliente professionale (upgrade)

I clienti al dettaglio che richiedono di essere trattati come clienti professionali rinunciano all'applicazione del maggior livello di tutela riconosciuto dalla normativa.

La richiesta è accordata solo se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente in base ai criteri già illustrati per i clienti professionali su richiesta nel precedente paragrafo 3, la Banca possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi prestati, che il cliente è in grado di adottare le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Le richieste di classificazione come cliente professionale sono oggetto di un'approfondita valutazione da parte della Banca secondo l'iter procedurale strutturato come di seguito descritto:

1. il Cliente deve comunicare per iscritto alla Banca che desidera essere trattato come cliente professionale a titolo generale. Nel caso di cliente professionale pubblico deve allegare alla comunicazione una dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un'adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario (modulo CL1⁵);
2. una volta ricevuta la richiesta, la Banca, comunica per iscritto al Cliente quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere (modulo CL2);
3. il Cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni (modulo CL3);
4. la Banca, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del cliente e sussistano i requisiti previsti, comunica al cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta (modulo CL4). Nel caso in cui valuti che il cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il cliente (modulo CL4N).

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta alla Banca⁶.

Se la Banca constata che il Cliente non soddisfi più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali adotta provvedimenti appropriati.

2) Modifica del livello di protezione su richiesta del cliente: da cliente professionale a cliente al dettaglio (downgrade)

I clienti professionali possono richiedere per iscritto alla Banca di essere trattati a titolo generale come clienti al dettaglio se ritengono di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti (modulo CL5). Non sono invece accettate richieste di modifica parziali e quindi solo per alcuni servizi, operazioni o tipo di prodotti.

La Banca comunica al cliente (l'accoglimento della richiesta è soggetto al consenso della Banca) la sua nuova classificazione a valere a titolo generale sul complesso delle attività e dei servizi di investimento.

⁵ I moduli sono disponibili sull'intranet aziendale (Contratti e modulistica –Titoli Borsa e Tesoreria) in cui, oltre alla versione allegata alla presente Policy, è presente anche una versione da utilizzare nel caso di società fiduciarie.

⁶ Il modulo è disponibile sull'intranet aziendale (Contratti e modulistica –Titoli Borsa e Tesoreria – modulo CL5).

3) Modifica del livello di protezione su richiesta del cliente: da controparte qualificata a cliente professionale o a cliente al dettaglio (*downgrade*)

La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di richiedere per iscritto alla Banca di essere trattato a titolo generale come cliente professionale o come cliente al dettaglio.

La Banca comunica al cliente la sua nuova classificazione a valere a titolo generale per tutti i servizi di investimento.

La classificazione come cliente professionale o al dettaglio non pregiudica la facoltà del cliente di richiedere per iscritto alla Banca di essere nuovamente trattato a titolo generale come controparte qualificata.

7. OBBLIGO DEL CLIENTE DI INFORMARE LA BANCA SU EVENTUALI MODIFICHE

Il cliente è tenuto a informare la Banca di tutte le circostanze che possono comportare la modifica nella classificazione assegnatagli.

8. CONTROLLO PERIODICO CLASSIFICAZIONE ATTRIBUITA

La Banca controlla periodicamente le classificazioni attribuite che garantiscono minori tutele alla clientela (clienti professionali e controparti qualificate), verificando se permangono le caratteristiche del cliente che hanno consentito la classificazione come cliente professionale o controparte qualificata.

Nel caso in cui dal controllo risulti che il cliente non ha più diritto alla classificazione attribuita, la Banca provvede alla sua riclassificazione comunicandolo al cliente.

Per le modalità operative di classificazione della clientela ed i controlli in procedura si rinvia alle relative istruzioni operative pubblicate in Intranet *Normativa interna - Istruzioni operative - Titoli Borsa e Tesoreria* - Direttiva Prospetti Classificazione clientela e operatività bond.

ALLEGATI

modulo CL1

_____ , _____

Spettabile
BANCA PASSADORE & C.

Oggetto: Richiesta di classificazione da cliente al dettaglio a cliente professionale

Il sottoscritto / i Cognome e Nome: _____

Cognome e Nome: _____

Cognome e Nome: _____

Cognome e Nome: _____

intestatario/i del Codice di Direzione Generale (CDG) n. _____ classificato/i come
Cliente al Dettaglio

premessò che

1) dichiara/ano di aver ricevuto il documento “Policy di classificazione della clientela” preventivamente richiesto;

2) dichiara/ano di essere consapevole/i che Banca Passadore valuterà la richiesta di variazione della classificazione ai sensi dell’articolo 45 del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/565 esclusivamente a titolo generale, cioè a valere sul complesso delle attività e dei servizi di investimento prestati dalla Banca e non in relazione ad un singolo prodotto/strumento finanziario, ad un singolo servizio di investimento o ad una singola operazione.

tutto ciò premesso

chiede/ono in conformità a quanto previsto dal suddetto documento di essere trattato/i a titolo generale come **Cliente Professionale** in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Allega/ano la dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un’adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell’esperienza maturata nel settore finanziario (*per i clienti professionali pubblici*).

È/Sono disponibile/i a fornirVi la documentazione che vorrete richiedere al fine di consentirVi una valutazione adeguata della presente e, nell’attesa di una Vostra comunicazione, porgo/i amo distinti saluti.

Firma: _____ Firma: _____

Firma: _____ Firma: _____

modulo CL2

_____ , _____

Egregi/o Signor/i

CDG n. _____

Oggetto: Comunicazione di minor tutela

Con riferimento alla Sua/Vostra del _____ con cui ci chiede/te di variare la classificazione attribuita Le/Vi ai fini MiFID da **Cliente al Dettaglio** in **Cliente Professionale**, Le/Vi comunichiamo che la modifica della classificazione **comporta la perdita delle protezioni e dei diritti di indennizzo derivante dalla non applicabilità alla categoria dei Clienti professionali delle seguenti disposizioni normative** previste dal Regolamento Delegato (UE) n. 2017/565 e dal Regolamento Intermediari (Delibera Consob n. 20307/2018 e s.m.i.):

* in relazione a tutti i servizi di investimento:

- informazioni sugli strumenti finanziari sulla natura e sui rischi previste con dettaglio inferiore (art. 48 Reg. Del. (UE) 2017/565);
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente (dimestichezza con servizi, operazioni e strumenti finanziari, natura, volume e frequenza operazioni, livello di istruzione e professione) per la comprensione dei rischi che il prodotto o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta ai fini della valutazione di appropriatezza prevista nel caso di prestazione di servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, collocamento (artt. 55 e 56 Reg. Del. (UE) 2017/565);
- informazioni su eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena gli intermediari vengono a conoscenza di tali difficoltà (art. 67, comma 1, lett c) Reg. Del. (UE) 2017/565);
- obblighi di comunicazione supplementari per le perdite relative alle posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali (art. 62 Reg. Del. (UE) 2017/565);
- obblighi di rendiconti periodici (art. 60 c. 3-bis Reg. Intermediari);
- disciplina dell'offerta fuori sede con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e alla facoltà di recesso attribuita al cliente nel caso di sottoscrizione fuori sede di una proposta contrattuale o di un contratto relativo ai servizi di gestione di portafogli o di collocamento o di negoziazione per conto proprio; (art. 30, comma 6 del TUF);

- obbligo di attribuzione di una valenza centrale al corrispettivo totale, al fine della valutazione dell'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente (art. 64 Reg. Del. (UE) 2017/565);
- informazioni specifiche sulla strategia di esecuzione degli ordini - riepilogo della politica pertinente che mette in evidenza i costi totali cui sono soggetti i clienti: non previsto per clienti professionali (art. 66 Reg. Del. (UE) 2017/565);

* in relazione ai servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti:

- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze, situazione finanziaria e obiettivi di investimento del cliente ai fini della valutazione di adeguatezza prevista nel caso di prestazione dei servizi di investimento di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli (artt. 53 e 54 Reg. Del. (UE) 2017/565).
- analisi costi e benefici del cambiamento degli investimenti salvo Sua/Vostra richiesta (art. 40-bis Reg. Intermediari)

* in relazione ai servizi diversi dalla gestione di portafogli e dalla consulenza in materia di investimenti:

- informazioni sui costi e sugli oneri connessi (art. 36, c. 2-bis Reg. Intermediari)

Rimaniamo in attesa di un Suo/Vostro cenno di assenso per poter perfezionare l'esame valutativo della richiesta inoltrata.

Distinti saluti.

BANCA PASSADORE & C.

modulo CL4

_____ , _____

Egregio/i Signor/i

CDG n. _____

Oggetto: Classificazione da cliente al dettaglio a cliente professionale

Con riferimento alla Sua/Vostra richiesta del _____ (data del modulo CL1) di variazione della classificazione attribuita Le/Vi da **Cliente al Dettaglio** a **Cliente Professionale**, a seguito dell'intercorsa corrispondenza e dell'esito positivo del processo di valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze in Suo/Vostro possesso, Le/Vi comunichiamo l'accoglimento della suddetta richiesta a valere a titolo generale.

Pertanto a partire dal _____ la Sua/Vostra nuova classificazione sul complesso delle attività e dei servizi di investimento prestati dalla Banca è la seguente:

cliente professionale

BANCA PASSADORE & C.

modulo CL4N

_____ , _____

Egregi/o Signor/i

CDG n. _____

Oggetto: Mancato accoglimento

Con riferimento alla Sua/Vostra richiesta del _____ (data del modulo CL1) di variazione della classificazione attribuita Le/Vi da Cliente al Dettaglio a Cliente Professionale, a seguito del processo di valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze in Suo/Vostro possesso, Le/Vi comuniciamo che riteniamo di NON poter accogliere la suddetta richiesta.

Confermiamo pertanto la Sua/Vostra attuale classificazione di Cliente al Dettaglio sul complesso delle attività e dei servizi di investimento prestati dalla Banca, che Le/Vi garantisce la massima tutela prevista dalla normativa in vigore.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

BANCA PASSADORE & C.

MITTENTE:

modulo CL5

_____ , _____

Spettabile
BANCA PASSADORE & C.
Ufficio Titoli

Alla luce del fatto che, ai sensi della classificazione ai fini della Direttiva MiFID sulla prestazione dei servizi di investimento, risulterebbe essere attualmente classificato/a come

con la presente richiedo un più elevato livello di protezione e, quindi, di essere classificato come

- Cliente professionale di diritto
- Cliente al dettaglio.

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza del fatto che l'accoglimento della richiesta è soggetto al consenso della Banca.

Luogo e data:
